



TRIBUNALE di AREZZO
UFFICIO G.I.P. \ G.U.P.

Il Giudice, Dott.ssa Giulia Soldini, in funzione di giudice dell'esecuzione;
letta l'istanza ed i documenti allegati e preso atto delle argomentazioni sviluppate dalle parti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.2.2024

OSSERVA quanto SEGUE.

Il Prof. Avv. Andrea Santucci del Foro di Roma presentava istanze nell'interesse delle società:

- r.l. (nella persona del l.r.p.t.);
- r.l. in liquidazione (nella persona del l.r.p.t.);
- r.l. (nella persona del l.r.p.t.);
- r.l. in liquidazione (nella persona del l.r.p.t.);
- r.l. in liquidazione (nella persona del l.r.p.t.).

Considerata la molteplicità delle questioni prospettate e preso atto della produzione documentale e dell'attività istruttoria autorizzata da questo Giudice nelle forme di cui all'art. 666 comma 5 c.p.p., si reputa opportuno suddividere l'ordinanza in paragrafi, nella speranza di una trattazione più logica ed ordinata degli argomenti.

1. La questione di legittimità costituzionale.

Una delle principali questioni poste dal Difensore attiene alla possibilità di disporre la confisca ex art. 11, L. 146/2006 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Infatti, la misura di cui all'art. 11 L. cit. – a mente del quale *“per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo”* – deve certamente ritenersi sanzione di natura penale e, in quanto tale, soggiace al principio di legalità, prevedibilità e predeterminazione di cui agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.

A tal fine, il Difensore osservava come l'art. 445 co. 1 c.p.p. richiami espressamente la confisca ex art. 240 c.p. – quindi diretta, sia essa facoltativa o obbligatoria. Non altrettanto può dirsi per la confisca c.d. per equivalente, posto che – ove il legislatore ha inteso consentire l'applicazione di tale misura di sicurezza patrimoniale con sentenza ex art. 444 c.p.p. – lo ha espressamente indicato all'interno del Codice Penale. Tale conclusione supporterebbe la differente natura della sentenza di patteggiamento rispetto a quella di condanna, obbligando a restringere il perimetro di operatività

della clausola di equivalenza di cui all'art. 445 co. 2 c.p.p.

E se la sentenza ex art. 444 c.p.p. non contiene un accertamento pieno di responsabilità, non può neppure comportare l'applicazione di una misura patrimoniale ablativa poiché si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (riportate dal Difensore, S. Varvara c. Italia del 29.10.2023; G.I.E.M. e altri c. Italia del 28.6.2028).

Inoltre, l'esame dei lavori parlamentari concernenti l'approvazione della L. 146\2006 andrebbe a confortare ulteriormente la tesi difensiva.

In ragione di tali argomentazioni, in sede di discussione, il Difensore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 L. 146\2006 nella parte in cui consentirebbe l'applicazione della confisca per equivalente anche a seguito di sentenza di applicazione pena, per contrasto con gli artt. 25 e 117 Cost – in relazione all'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Si precisa sin d'ora che questo Giudice reputa la questione non manifestamente infondata.

In primo luogo, perché oggettivamente vi è un contrasto giurisprudenziale e, per quanto qui rileva, non può passare inosservata la sentenza n. 16100 del 27.2.2019 (pag. 9) - che ha determinato la formazione del giudicato rispetto a tutti quegli imputati (persone fisiche) che, a suo tempo, scelsero di definire la propria posizione ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Proprio la citata pronuncia, ribadisce come – al di là del dato letterale invocato dai ricorrenti – debba essere ascritta maggiore rilevanza al contenuto sostanziale dell'art. 13 della Convenzione ratificata con la L. 146\2006 (*“che gli Stati Membri adottassero nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca dei proventi derivanti dai reati di cui alla Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi”* – pag. 13).

Tutte le altre argomentazioni sviluppate dal Difensore sono assolutamente di pregio e fondate, specie se si considera che – quanto alla natura dell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p. – deve riconoscersi non il valore di ammissione di responsabilità (tesi minoritaria), bensì la mera scelta dell'imputato di rinunciare a difendersi (tesi maggioritaria, a cui aderisce anche questo Giudice). Tale impostazione, in aggiunta, parrebbe confermata dalle modifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia all'art. 445 co. 1 bis c.p.p. – riforma che ha introdotto ipotesi espresse di inefficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p. in altri giudizi.

Vi sono però anche altre impostazioni che ben possono confutare le tesi difensive.

In primo luogo, proprio la relazione del Massimario alla c.d. riforma Cartabia: *“dalla formulazione della norma contenuta nella prima parte dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. sembrano esclusi i procedimenti penali. Ne dovrebbe discendere che il divieto di utilizzabilità, anche a fini probatori, della sentenza di patteggiamento, sia limitata ai giudizi diversi da quello penale. A mero titolo di esempio, si segnalano il caso del reato plurisoggettivo rispetto al quale solo alcuni*

imputati abbiano patteggiato o di reati connessi probatoriamente. In tal senso, va ricordato il costante orientamento secondo cui «la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità» (fra le molte Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Nicho Casas). Essendo rimasta sostanzialmente immutata l'affermazione della equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo dell'art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen. o da diverse disposizioni di legge, non vi è motivo per ritenere venuto meno il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità. Per il resto, la norma in esame si segnala per la sua novità e per la portata effettivamente innovativa rispetto ad orientamenti giurisprudenziali consolidati che in materia civile, tributaria e disciplinare prevedevano la piena utilizzabilità a fini di prova della sentenza di patteggiamento» (pagg. 111 della relazione).

A questo si aggiunga che, anche a voler negare la natura propria di sentenza di condanna, la pronuncia ex art. 444 c.p.p. determina l'inflizione di una pena e presuppone un difetto di convincimento in ordine all'innocenza dell'imputato. Di fatto, capovolgendo la valutazione che sta alla base dell'art. 530 co. 2 c.p.p.

Anche il fatto che il Giudice sia tenuto ad effettuare la verifica sulla correttezza della qualificazione giuridica ascritta al fatto, presuppone un accertamento: questo consiste nel valutare la riconducibilità del fatto concreto – per come emerge dagli atti trasmessi – rispetto alla fattispecie astratta contestata; in sostanza, la pronuncia ex art. 444 c.p.p., se accolta la richiesta delle parti, presuppone un accertamento concreto del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, al pari di un eventuale rigetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. (in questo caso esteso anche alla possibile inadeguatezza della pena concordata). A ben vedere su tale presupposto, si basano le pronunce della Corte Costituzionale in tema di incompatibilità (“*non la mera conoscenza degli atti, ma una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, vale a radicare l'incompatibilità; e che questa deve riconoscersi sussistente nelle ipotesi (non di inammissibilità, ma) di rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno, una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta*” – n. 186 del 22.4.1992; conf. n. 439 del 16.12.1993).

E' evidente che l'indagine sulla natura e sulla portata della sentenza di applicazione pena – in relazione all'affermazione di colpevolezza dell'imputato – è snodo centrale rispetto all'applicazione della confisca per equivalente, attesa la sua intrinseca natura di sanzione penale.

Sollevando, dunque, quelle problematiche rilevate dalla Difesa, specie in punto di prevedibilità della pena e specie se si effettua il confronto con le fattispecie per le quali il legislatore l'ha

espressamente prevista (parametri ex art. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU).
Ciò con riguardo – per quanto qui rileva – all'art. 11 L. 146\2006.

Chiarito che la questione non è manifestamente fondata, deve però osservarsi come la stessa, a parere di chi scrive, non abbia concreta rilevanza nel procedimento principale.

L'oggetto dell'odierno processo attiene alla verifica circa la natura dei beni di cui si chiede la restituzione; vale a dire, se questi siano o meno profitto derivante dai reati commessi dagli imputati o se si tratti di beni che, andando oltre l'intestazione formale, fossero in concreto nella disponibilità esclusiva dei condannati. In quest'ultimo caso, la risposta affermativa determinerebbe la legittimità della confisca definitiva facendo venir meno il titolo su cui si fonda la pretesa delle società.

In caso contrario, qualora fosse provata la legittima titolarità dei beni in capo alle società (rimaste estranee al giudizio e quindi alle contestazioni), se ne dovrebbe semplicemente disporre la restituzione.

Per risolvere la questione, non occorre l'intervento della Corte Costituzionale, bensì analizzare gli atti di indagine (sui quali si fonda il giudicato) e confrontarli con le prove documentali e testimoniali ammesse da questo Giudice in sede di incidente di esecuzione.

Nell'auspicio di un intervento definitivamente dirimente della Corte di Cassazione sul tema prospettato dalla Difesa (e non attivabile da parte di questo Giudice), la questione di legittimità costituzionale prospettata dal Difensore degli odierni istanti deve essere RESPINTA, perché non rilevante.

2. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Difesa rappresentava come la confisca – una volta divenuta esecutiva la sentenza ex art. 444 c.p.p. – fosse stata eseguita sui beni appartenenti alle società istanti, sebbene queste non avessero partecipato al processo penale, rimanendo estranee alle contestazioni e, quindi, non potendo difendersi.

In pratica, vi sarebbe stata violazione dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 8 della Direttiva 2014\42\UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea, dal momento che le società sarebbero state chiamate a rispondere – mediante ablazione dei beni, con strumento attivato per equivalente e, quindi, a connotazione di sanzione penale – per un fatto altrui.

Ciò perché, pur essendo già previsto dall'ordinamento, la Pubblica Accusa non aveva mosso contestazioni ai sensi del d. lgs. 231\2001. Tale impostazione sembra essere avvalorata anche da quanto osservato dal P.m. circa il fatto che le società, casomai, avessero subito un danno dalla condotta dei propri l.r.p.t. (condannati in via definitiva in veste di persone fisiche e autori materiali dei reati contestati).

Precisava, inoltre, la Difesa che la normativa di cui all'art. 11 L. 146\2006 non consente l'intervento del terzo, con la conseguente necessità di adire la Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in

relazione alla compatibilità della norma in contestazione rispetto ai Trattati, alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e alla Direttiva 2014\42\UE – con particolare riferimento alla confisca eseguita su beni di un soggetto terzo, che non abbia avuto la possibilità di intervenire nel giudizio principale e, quindi, di difendersi.

Giova sin d'ora rappresentare che non sussistono i requisiti per attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (che, in questo caso, sarebbe facoltativo ex art. 267 co. 2 TFUE).

Non vi è, infatti, necessità del rinvio – inteso come assenza di chiarezza sull'interpretazione e applicazione della normativa europea invocata; non vi è neppure rilevanza della questione, per le medesime ragioni che hanno condotto questo Giudice a respingere la questione di legittimità costituzionale (alle quali si rimanda interamente).

Ma questo, la Difesa già lo sapeva: prima di prospettare la possibilità del rinvio pregiudiziale argomentava abbondantemente in merito all'effettiva esistenza ed autonomia delle società istanti. La Difesa sa perfettamente che la problematica non è di tipo normativo, bensì fattuale: cioè fornire la prova che le società non erano meri schermi fittizi, attraverso le quali i condannati agivano come effettivi titolari dei beni.

La Difesa lo sa così bene che menziona l'ordinanza di accoglimento emessa da questo Giudice a fronte dell'istanza presentata dalla società “ ” – non considerando che, in quel caso, il richiedente era il curatore fallimentare e che quest'ultimo, nello svolgimento del suo incarico – mediante la ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare e con l'indicazione dei rapporti in esecuzione - aveva fornito la prova dell'esistenza ed autonomia della società fallita, anche nel periodo di commissione dei reati contestati alle persone fisiche.

Quest'onere probatorio è stato assolto dalla Difesa solo con la successiva opposizione presentata ex art. 667 co. 4 c.p.p., mediante produzione documentale ed esame testimoniale che hanno concretamente messo in discussione parte del giudicato (sul punto, si tornerà a seguire).

Quanto, infine, alla critica mossa dal Difensore in merito all'insufficienza degli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento per la tutela del terzo, preme rilevare che:

- a) già in fase di indagini preliminari è possibile attivare l'istituto della revoca ex art. 321 co. 3 c.p.p. e, eventualmente, l'appello ex art. 322 bis c.p.p.;
- b) l'incidente di esecuzione consente, senza particolari formalità, l'assunzione di prove che superino la valutazione di non superfluità, rilevanza e pertinenza – come è stato fatto nel caso di specie, garantendo pienamente il contraddittorio tra le parti.

E' su questi elementi fattuali – sui quali, a ben vedere insiste molto la Difesa – che devono essere decise le istanze di restituzione, mediante il confronto tra gli elementi acquisiti nel giudizio principale (e pienamente utilizzabili; Cassazione Penale, Sez. I, n. 22860 dell'8.6.2011) e quanto emerso dall'integrazione probatoria effettuata con le forme di rito previste per l'incidente di

esecuzione.

E solo ove si rilevasse la legittimità della confisca definitiva eseguita sui beni delle società richiedenti, dovrà essere trattato il motivo concernente la proporzionalità del vincolo.

Pertanto, considerato quanto sopra argomentato, RIGETTA l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea poiché difettano i requisiti di necessità del rinvio e di rilevanza della questione.

3. Il giudicato e l'ambito del giudizio di esecuzione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16100 del 27.2.2019, rigettava i ricorsi e confermava in pieno la sentenza n. 340 del 9.11.2017, pronunciata ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. presso il Tribunale di Arezzo.

Il giudicato si è, quindi, formato progressivamente e, dalla lettura congiunta delle due sentenze, lo stesso – quanto al merito – verte sui seguenti punti:

- consolidamento del contenuto degli atti di indagini rispetto all'impossibilità di proscioglimento degli imputati e certezza nella configurabilità delle ipotesi delittuose agli stessi contestate (*"le condotte ascritte ai predetti imputati, per le loro connotazioni soggettive ed oggettive, rendono pertanto sicuramente configurabili le fattispecie criminose ipotizzate e quindi del tutto corretta deve reputarsi al riguardo la qualificazione giuridica data ai fatti dal P.m."* – pag. 38 della sentenza di I°);
- transnazionalità dei reati fine (*"essendosi ritenuto che il gruppo criminale, coincidente con l'associazione, fosse impegnato in attività criminali in più di uno Stato, perché l'oro di provenienza illecita veniva trasferito dai vari corrieri in Svizzera, dove risiedeva Petrit Kamata, ai vertici del sodalizio"* – pag. 10 sentenza della Corte di Cassazione);
- sussistenza del vincolo della continuazione;
- applicabilità della confisca ex art. 11 L. 146\2006 anche con sentenza di patteggiamento;
- correttezza della determinazione del quantum confiscabile (*"le doglianze proposte in ordine alla quantificazione degli importi assoggettati a confisca sono infondate [...] nella sentenza si è ricordato che la ricettazione integra pacificamente una ipotesi di reato contratto, dato che la sanzione colpisce direttamente la statuizione contrattuale in sé e per sé considerata e non la condotta di una delle parti della contrattazione; conseguentemente il Gup ha ritenuto che il profitto assoggettabile a confisca sia rappresentato dall'intero valore del negozio, vale a dire dal complessivo valore del metallo oggetto dei plurimi episodi di ricettazione oggetto di contestazione, conclusione alla quale si perviene anche se si considera che l'oro è prodotto acquisito mediante il reato. Il Giudice ha adottato come riferimento un valore dell'oro stimato al prezzo medio di € 40,00 al grammo, da ritenersi congruo valore medio di riferimento in relazione all'arco di tempo considerato nei fatti di cui all'imputazione, sulla scorta delle risultanze istruttorie disponibili e in particolare delle indicazioni provenienti dalle informative in atti redatte dalla Guardia di Finanza"*

(pag. 18 della sentenza della Corte di Cassazione); ed anche: *“trattandosi di confisca obbligatoria, e quindi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti, l'imputato nell'operare la scelta del patteggiamento, non può che tenerne conto”* (pag. 19);

- corretta applicazione del principio di solidarietà in forza della concezione unitaria del concorso di persone.

Sulla base di quanto sopra riportato, è evidente come il giudicato non richiami espressamente alcuna delle odierne società istanti, dando però per presupposto e consolidato quanto risultante dagli atti delle indagini.

Ecco che diventa fondamentale comprendere quale sia l'ambito di cognizione (termine usato in senso atecnico) del giudice di esecuzione nel procedimento oggi pendente: l'indagine in merito alla disponibilità \ proprietà dei beni di cui si chiede la restituzione. Se la confisca è stata legittimamente eseguita, la proprietà deve ritenersi correttamente acquisita allo Stato; se si dimostra la titolarità in capo a terzi estranei al reato, deve essere disposta la restituzione.

Quanto all'onere probatorio: *“in via generale, deve osservarsi che l'estraneità al reato allegata dal terzo che invochi la restituzione della cosa soggetta a confisca obbligatoria richiede la prova, oltre che della titolarità del diritto vantato sulla res, anche della mancata percezione di qualsiasi vantaggio o profitto derivante dal reato, nonchè la prova della buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole e come assenza di condizioni in grado di configurare a proprio carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della commissione dell'illecito* (Cassazione Penale, Sez. 1 n. 68 del 17/10/2013; Cassazione Penale, Sez. 3 n. 9579 del 17/01/2013), *buona fede la cui sussistenza, nel caso di persone giuridiche quali sono le società ricorrenti, deve essere verificata con riguardo all'atteggiamento psicologico delle persone fisiche che le rappresentano, alla stregua del principio di imputabilità all'ente rappresentato degli stati soggettivi dei soggetti che lo rappresentano* (Cassazione Penale, Sez. 1 n. 1927 del 9/12/2004) [...] *le Sezioni Unite hanno in particolare valorizzato il disposto dell'art. 5 e 6 D.Lgs. n. 231 del 2001, in forza del quale - anche nei confronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca-sanzione di cui al successivo art. 19, per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati da parte dei soggetti che rappresentano l'ente - "è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato", così dettando una previsione di carattere generale che impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante dal reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio (non ricorrendo un'ipotesi di responsabilità "amministrativa" dell'ente), ma di ripristino dell'ordine economico turbato dal reato, che ha comunque determinato un'illegittima locupletazione per l'ente, ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso dai suoi rappresentanti, rimarcando come in questo caso la confisca assume la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato*

dal reato presupposto, i cui effetti economici sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito. La medesima ratio logico-giuridica, che impone di non esentare l'ente societario dai soggetti nei cui riguardi deve dispiegare i propri effetti il provvedimento ablativo, deve dunque trovare applicazione anche nel caso in cui il profitto (geneticamente) illecito derivante dal reato fiscale sia uscito dal patrimonio sociale mediante la realizzazione di ulteriori condotte fraudolente, penalmente rilevanti ex artt. 646 e 648 bis c.p., inibendo alle società ricorrenti di assumere la qualità di persone estranee al reato aventi diritto alla restituzione dei beni frutto del reimpiego (illecito) di quelle liquidità che, se fossero rimaste nella loro disponibilità, sarebbero state legittimamente confiscate in virtù dei principi appena esposti.” E' evidente come tale valutazione (ad esempio sull'adozione del modello) non possa essere fatta nel caso di specie, perché le società istanti sono sempre rimaste estranee al processo. Tuttavia, sulla base di queste pronunce, atteso il mancato esercizio dell'azione penale ai sensi del D. Lgs. 231\2001, i beni di cui si chiede la restituzione dovrebbero restare sottoposti a vincolo anche qualora (in ipotesi) costituissero trasformazione del profitto illecito ad opera dei condannati – ciò perché tali circostanze confermerebbero la piena disponibilità da parte degli stessi e, quindi, la natura di schermo fittizio o comunque l'assenza di autonomia delle compagini societarie.

Tali accertamenti non possono che ancorarsi ad elementi fattuali.

4. Gli esiti delle indagini e l'attività istruttoria in sede di giudizio di esecuzione.

Prima di analizzare le singole posizioni, si richiama – in premessa al presente paragrafo – le argomentazioni del Pubblico Ministero, compendiate nella precedente memoria difensiva e richiamate anche in sede di discussione dell'8.2.2024.

In primo luogo, il P.m. evidenziava come i condannati in via definitiva (e oggi in veste di l.r.p.t. delle società istanti), avessero pienamente confessato i fatti in sede di interrogatorio. Proprio per l'identità tra imputati e l.r.p.t., doveva escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, specie perché – secondo quanto emerso dalle indagini – le società erano solo “*formalmente terze*”; di fatto erano inattive, a causa di un mercato completamente fermo. Aggiungeva il P.m. che “*le società erano nella totale disponibilità degli indagati che di fatto operavano sulle stesse come se fossero una sorta di loro prolungamento*”.

Occorre qui valutare se la tesi della Pubblica Accusa sia stata o meno smentita.

4.A. s.r.l.

Non vi è alcun dubbio in merito all'accertamento delle condotte contestate e alla loro riconducibilità a _____, in proprio. Tanto si è cristallizzato con il passaggio in giudicato; come emerso, egli era un “*collettore*” di metallo, facente capo al c.d. “*gruppo* _____”.

In sede di interrogatorio, avvenuto il 25.3.2013 (pagg. 14054 e seg.), _____ faceva riferimento a rapporti “*in via ufficiale*” tra _____ e _____, ammettendo tuttavia la cessione di importanti

quantitativi di metallo anche “a nero” a partire dal Giugno 2012. Sul punto, però non specificava se a titolo personale o per mezzo della società di cui è rappresentante legale. Oltre a questo, aggiungeva: “con riferimento ai soggetti dai quali mi approvvigionavo di metallo, devo dire che alcuni erano _____, la ditta _____ di Roma (che nelle telefonate in gergo individuo in “ROMA”), _____ e altri [...] Preciso anche che, pur trafficando in nero, mi sono sempre rivolto a soggetti abilitati o comunque del settore, per evitare di correre il rischio di commercializzare oro di provenienza da delitti contro il patrimonio” (pag. 1059) – in pratica, quando _____ intendeva riferirsi a società, lo faceva espressamente, citando altrimenti le persone fisiche con le quali si interfacciava. Questo porterebbe a ritenere che tutto ciò che è stato oggetto di confessione, prima, e di giudicato successivamente, fosse riferibile alla condotta del singolo e non alla compagine sociale. Ciò sembrerebbe confermato anche sulla base di altre dichiarazioni di _____: “nell’occasione _____ mi venne a chiedere un favore, di poter fare un documento di trasporto fasullo per giustificare il carico sequestrato, ma io rifiutai” (pag. 14060); certamente (visto il giudicato), in questa occasione _____ lasciava estranea la _____ s.r.l. Anche in merito alle consegne: “devo dire che le consegne avvenivano nei luoghi più disparati, o fuori casa mia (dove c’è il mio cane che si chiama _____), o nei garages del trio immobile posto sotto sequestro, ma _____ non aveva un veto e proprio ufficio” (pag. 14060) – con la precisazione che l’abitazione di _____ ha un indirizzo completamente differente da quello della sede della _____.

Viene in rilievo anche l’interrogatorio reso da _____ che, in proposito, ricordava: “sapevo che _____ acquistava metallo, anche in via ufficiale, dal mio amico _____ e fu così che intavolai con lui delle trattative” (pag. 11780).

Oltre a questo, si rileva che, già con provvedimento dell’11.7.2013, il P.m. disponeva la revoca parziale del sequestro preventivo con riferimento – tra i vari beni – anche del “conto corrente acceso presso la Banca _____ Spa filiale _____ (_____) n° _____ intestato a _____ S.r.l. riportante alla data 8/11/12 un saldo attivo di € 8.665,93” – pag. 17126.

Questi primi elementi fanno sorgere dei dubbi; tuttavia, si tratta di circostanze non abbastanza gravi da superare un’affermazione piuttosto ricorrente negli interrogatori: il mercato era fermo.

Se effettivamente la società fosse stata, al tempo, completamente ferma, la tesi dell’interposizione fittizia si consoliderebbe, legittimando la confisca.

Senonché, deve darsi conto della produzione documentale effettuata dalla Difesa ed ammessa da questo Giudice.

Dalla visura camerale del 17.4.2023, la _____ s.r.l. risulterebbe inattiva, con cessazione dell’attività all’1.3.2021 (pag. 20). Avendo però riguardo al periodo di cui alle contestazioni mosse nei confronti di _____ (da luglio 2012 al dicembre 2012 – capo B dell’imputazione), la visura

riporta il deposito del bilancio 2011 in data 23.5.2012 e del bilancio 2012, in data 28.5.2013 (pagg. 11 e 12 della visura), oltre alla cessazione di parte dell'attività in data 15.12.2013 (pag. 20) e due addetti al 31.12.2020. Sulla scorta di queste prime informazioni, almeno a livello formale, la s.r.l. non sembrerebbe un mero schermo fittizio.

La Difesa depositava anche una nota a firma del Dott. _____ – iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di _____ – nella quale affermava la sussistenza di autonomia della _____, previa analisi dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese.

Dall'analisi dello stato patrimoniale al 2011, il patrimonio netto risulta sostanzialmente a zero, mentre il conto economico indica un risultato economico di esercizio pari ad € 2.984,00. Stessa situazione con riferimento allo stato patrimoniale per l'esercizio 2012, mentre il conto economico è pari ad € 550,00. Una società palesemente in perdita.

Ad ogni modo, la realizzazione di utile – sebbene scarso – ben può essere sinonimo di vita della società, compatibile con quel periodo di “fermo del mercato”, che non consente – pertanto – di qualificare la _____ s.r.l. come mero schermo fittizio, ad esclusivo appannaggio di _____ per la gestione dei propri traffici illeciti.

Posto che tale conclusione non risulta sconfessata neppure dal contenuto dell'annotazione finale (estremamente dettagliata), si conclude per l'ACCOGLIMENTO dell'istanza formulata da _____ s.r.l.

4.B.

s.r.l.

La _____ s.r.l. (di seguito solo _____), è rappresentata legalmente da _____ e, con l'odierna istanza, richiede la restituzione dell'immobile sito in _____

Nel caso di specie, non può che farsi (ancora) ricorso all'interrogatorio di _____ (13870 e seg.): *“c'era bisogno di commercializzare anche l'oro ufficiale (quello indicato in codice con la lettera A) per questioni di sopravvivenza dell'azienda, dato che c'erano i pagamenti da fare e che cercavo di incrementare l'ufficiale per abbandonare il canale del nero [...] con riferimento all'immobile di _____ devo dire che l'acquisto è stato interamente da me curato e che la società maltese era solo uno schermo perché non figurassi personalmente. _____ è un prestanome, il problema è che non dovevo figurare, sempre in quanto fallito, neppure tra i soci della società maltese fiduciaria. Avevo intenzione di destinare quell'immobile ad un'attività economica che potesse dare un'occupazione a mia figlia, ma poi è intervenuto il sequestro. L'immobile è in effetti a me riconducibile”*. Già queste affermazioni – cristallizzate nel giudicato – basterebbero per respingere l'opposizione.

Ma, ad ogni modo, le stesse mettono in luce una situazione particolare: la _____ non era uno schermo fittizio in sé considerata; ad essere fasulla era l'intestazione dell'immobile di _____

poiché mai realmente appartenuto alla s.r.l., bensì sempre nella disponibilità di _____ e da lui acquistato tramite un primo schermo: la società maltese.

Tanto risulta anche dagli atti di indagine; infatti, nell'annotazione finale si legge: "sotto un profilo strategico si provvedeva ad individuare il luogo dove i soggetti gravitanti intorno all'Ascione procedevano al contestuale scambio di oro e denaro, appurando attraverso le intercettazioni che questi era alla ricerca di un casolare, possibilmente isolato e poco distante da uno dei caselli autostradali del tratto aretino dell'autostrada A1" (pag. 17264).

Gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza permettevano di giungere alle conclusioni, poi confermate da [redacted] in interrogatorio (pag. 17265): l'immobile era oggetto di un preliminare di vendita stipulato dallo stesso [redacted] in data 4.7.2012, poi risolto in data 20.9.2012 perché l'immobile non era più interessante per l'imputato. Sempre in data 20.9.2012, quello stesso immobile era ceduto a [redacted] (società costituita in data 7.9.2012, appena 13 giorni prima). La [redacted] a quella data era interamente posseduta da una società maltese (costituita il 7.8.2012), a sua volta e in precedenza appartenuta a tale [redacted] (il prenome, come definito da [redacted]). Le intercettazioni confermavano la conoscenza tra i due uomini ed anche il fatto che, il giorno 6.8.2012 (precedente alla costituzione della società maltese) [redacted] partiva dall'aeroporto di Bologna con destinazione Malta (pag. 17265).

E che si trattasse "di casa di [redacted]", trova conferma anche dalla lettura del progr. 855 del 7.8.2012 (RIT [redacted] - pag. 17298), oltre che dagli esiti delle attività di o.c.p. e di arresto e sequestro (pag. 17319).

Sulla scorta di quanto sopra ricostruito, è evidente che l'immobile sito in [redacted] non sia MAI stato nella reale disponibilità di [redacted] s.r.l.

La confisca sullo stesso eseguita - e divenuta definitiva - deve quindi considerarsi legittima, dal momento che la stessa era effettuata su un bene immobile riconducibile a [redacted] in via esclusiva. Pertanto, l'opposizione deve essere RESPINTA.

4.C. [redacted] s.r.l. in liquidazione.

Il passaggio in giudicato della sentenza ha definitivamente stabilito il ruolo di "collettore" di [redacted] - metallo che, dapprima, era ceduto ai fratelli [redacted] e, in un momento successivo, direttamente a [redacted]

Un primo elemento a favore della diretta ed esclusiva riconducibilità ad [redacted] delle condotte, si rileva dall'annotazione finale, laddove si dava conto che le consegne avvenivano sempre a casa dei fratelli [redacted] e non in luoghi riconducibili alla [redacted] (pag. 17282; 17287, con riferimento agli allegati sub nota 82). Peraltro, le modalità dello scambio erano confermate anche da [redacted] (pag. 17356), unico dipendente della s.r.l. in liquidazione.

La stessa Guardia di Finanza indicava [redacted] come corriere addetto allo spostamento dell'oro trafficato a nero e, in alcune occasioni, acquisito dal co-imputato [redacted] naturalmente, il ruolo di corriere mal si concilia con la strumentalizzazione della s.r.l. ad opera del suo l.r.p.t.

Oltre a questo, - nel riferire della propria condotta - indicava la persona fisica e non la società: *“con riferimento al quantitativi di oro che mi vengono contestati come commerciati in via non ufficiale, devo dire che, mentre per quanto riguarda trovo la quantificazione di 25 kg corretta [...] con riferimento ai soggetti dai quali mi approvvigionavo di metallo, devo dire che alcuni erano la ditta di Roma (che nelle telefonate in gergo individuo in "ROMA"), e altri”* (pag. 14056 e 14059). Al contrario, però, nel proprio interrogatorio indicava la s.r.l. quale riferimento sul territorio: *“per la raccolta dell'oro in Italia, su Arezzo, i miei fornitori, sono stati principalmente la di (detto), la ditta di (detto) e, in un secondo momento, la (detto)”* (pag. 13873).

si sottoponeva ad interrogatorio in data 17.1.2013 (pagg. 11778 e seg.) confermando il luogo di consegna presso l'abitazione dei e riferendosi a *“guadagno personale”* e *“a prendere fisicamente il metallo dai miei fornitori andavo o io personalmente o, più spesso, su mio incarico, ”* (pag. 11783).

Se, dunque, da un lato, si avvaleva del personale dipendente della e lo stesso faceva chiaro riferimento alla società (a supporto della tesi della mancanza di autonomia), dall'altro lato i luoghi delle consegne, il profitto personale ricavato e le dichiarazioni di , portano a pensare ad una condotta meramente individuale.

Anche in questo caso, viene in rilievo la produzione documentale effettuata dalla Difesa.

La visura camerale indica una società attiva, con un dipendente al 31.12.2023. Guardando al periodo indicato nelle contestazioni di cui al giudicato (marzo 2012 – dicembre 2012, capi b), c) e k), la s.r.l. depositava i bilanci e variava il proprio indirizzo pec (pag. 10 della visura).

Oltre a questo, la Difesa depositava una relazione a firma del Dott. - iscritto all'albo dei dottori commercialisti della Provincia di - nella quale era indicato l'utile realizzato da negli anni 2011 e 2012, specificando che tali valori erano indicati sulla base delle fatture emesse e ricevute ed evidenziando l'esistenza di contratti di utenze relativi ai locali della società, nonché la regolarità dei pagamenti ai propri dipendenti. I bilanci erano allegati alla relazione.

La realizzazione di utile scarso ben può essere sinonimo di vita della società, compatibile con quel periodo di *“fermo del mercato”*, che non consente – pertanto – di qualificare la s.r.l. in liquidazione come mero schermo fittizio, ad esclusivo appannaggio di per la gestione dei propri traffici illeciti.

Posto che tale conclusione non risulta sconfessata neppure dal contenuto dell'annotazione finale (estremamente dettagliata), si conclude per l'ACCOGLIMENTO dell'istanza formulata da s.r.l. in liquidazione.

4. s.r.l. in liquidazione.

La s.r.l. (di seguito solo) ha come legale rappresentate p.t.

le cui condotte – cristallizzate nel giudicato – consistevano essenzialmente nelle operazioni di trasformazione del metallo fornito dai fratelli (capo d) dell'imputazione; pag. 17270 del P.m.) e su incarico del c.d. "gruppo " (capo e) dell'imputazione); vale a dire che, tramite fusione ed affinazione, il rottame d'oro era trasformato in verghe o lamine, al pari del rottame di argento che era fuso in semilavorato di facile trasporto.

Proprio per la particolarità di tale attività, il Pubblico Ministero rappresentava come la trasformazione dovesse avvenire inevitabilmente per il tramite delle strutture della società – con impiego dei locali e dei macchinari.

In effetti, che il tutto avvenisse nei locali della emergeva anche dagli atti delle indagini: a tal proposito, si menziona il progr. 216 dell'11.4.2012 (- alla cui lettura si rimanda, pag. 17275). Dal contenuto della citata conversazione, avvenuta con , emerge come fosse in grado di gestire grossi quantitativi di metallo e di garantire consegne (lingotti o lamine) anche in tempi stretti. Ciò non poteva avvenire, ovviamente, se non con l'utilizzo dei macchinari della . Oltre a questo, come risultante nell'annotazione finale: "*è colui che, mediante i mezzi necessari e attraverso la gestione della propria rete di approvvigionamento, si interfaccia direttamente con i clienti \ fornitori fissando i prezzi, i quantitativi di metallo di oscura tracciabilità ed il luogo di consegna, provvedendo successivamente alla trasformazione \ affinazione in oro puro del metallo grezzo acquisito*" (pag. 17280) e quanto alle consegne, le attività di o.c.p. e l'ascolto delle conversazioni indicavano, senza ombra di dubbio, che le stesse avvenivano nei locali della (sub nota 71, pag. 17280: "*solitamente presso taluna delle sedi aziendali della s.r.l., di stanza a presso il polo orafico*").

La Guardia di Finanza accertava come avesse gestito, nel periodo 27.3.2012-7.11.2012, circa 738,31 kg di oro puro (pag. 17281).

Quanto alle indagini svolte dalla P.g. di Napoli in relazione alle movimentazioni di metallo del c.d. gruppo il ruolo di era identico (pag. 16360 + All. 8 a pag. 16577). Anche in questo caso, le intercettazioni telefoniche davano un contributo essenziale (pag. 16364 e seg.). Ad esempio, al progr. 69, chiedeva a di "*fondere tutto quello che gli veniva mandato*"; i quantitativi erano tali che temeva di non riuscire ad accontentare l'amico. Si rimanda altresì alla lettura dei progr. 172, 535, 1063, 1073 del RIT 86\2012, n. 6171 e 2134 del per comprendere i quantitativi ed i tempi di gestione del metallo da parte del l.r.p.t.

D'altra parte, però, è la stessa Guardia di Finanza campana a mettere in luce l'esistenza anche di un'attività commerciale ufficiale riconducibile alla (pag. 17477): "*i rapporti commerciali tra e così come scaturiti dalle indagini tecniche, sono stati fatti oggetto di riscontro con i documenti contabili sottoposti a sequestro alla società ' S.r.L". Di seguito l'elenco delle fatture emesse dalla citata società, afferenti l'acquisto di grammi 3.039,92 di*

oreficeria usata da parte del [redacted] per complessivi 103.835,70 euro". Si rimanda alla tabella riportata in annotazione.

A conferma dell'esistenza di rapporti ufficiali riconducibili alla società, nel verbale di perquisizione e sequestro dell'8.11.2012 (pag. 3797), la stessa Guardia di Finanza riportava: "le operazioni di perquisizione hanno avuto il seguente esito: all'interno della cassaforte presente nel ripostiglio sono stati rinvenuti gr. 13.753 circa di metallo presumibilmente argento (di cui gr. 6.153 in formato coppelle, gr. 5.820 in formato verghe argentifere, gr. 1.780 in formato rottami); gr. 637 di metallo presumibilmente oro (di cui gr. 532 in formato rottami e gr. 104 di lamine di oro puro); denaro contante pari ad euro 4.750,00 (di cui nr. 47 banconota da € 50,00, nr. 22 banconote da € 100,00 e nr. 1 banconota da € 200,00). Al fine di poter giustificare la presenza dei metalli in cassaforte il sig. [redacted] alle ore 11,00 circa ha contattato telefonicamente il proprio consulente fiscale dott. [redacted] con studio in [redacted] alla via [redacted]. Il predetto professionista si è prontamente recato presso la sede della società ed ha esibito, raccomandata A.R. della Banca D'Italia (comunicazione di esercizio del commercio di oro), tutte le fatture di acquisto e vendite della società a far data dall'1.01.2012 a data odierna, nonché il registro I.V.A. delle vendite aggiornato al 17.10.2012. Per quanto riguarda il registro W.A. degli acquisti non è stato esibito in quanto non ancora stampato poiché le fatture non risultano ancora contabilizzate. Lo stesso ha assistito la parte in tutte le attività descritte sul presente verbale. I militari operanti hanno effettuato l'esame della documentazione, quantificando in peso, l'ammontare dei metalli acquistati e quelli venduti. Dalla quantificazione tra l'ammontare degli acquisti e quello delle vendite sono emerse delle discrepanze nella quantità di metalli presenti presso la sede che non hanno trovato giustificazioni nella documentazione contabile esibita".

In data 8.4.2013, [redacted] si sottoponeva ad interrogatorio (pagg. 14817 e seg.): "l'affinazione del metallo me la faceva [redacted] con riferimento all'oro, mentre la [redacted] mi affinava l'argento. Non è mai capitato che la [redacted] mi affinasse l'oro. Preciso che il metallo fino non portava mai alcuna timbratura [...] non ho acquistato mai metallo da [redacted] forse solo una volta, ma per il resto mi ha fatto solo le affinazioni. Lui faceva le affinazioni a [redacted] avevano avuto dei problemi sui titoli, [redacted] diceva a lui che i saggi li facevo io, tanto che [redacted] mi chiamò per avere chiarimenti. Io mi chiarii con [redacted] gli dissi che i saggi a [redacted] non li facevo io, e da lì è nato un rapporto di collaborazione. Io gli portavo le verghe e lui mi restituiva una parte di oro fino, quello che aveva a disposizione, se non aveva oro fino mi faceva passare il giorno dopo a ritirarlo [...] ribadisco che [redacted] non mi ha venduto oro, ha solo affinato quello che gli portavo. Le telefonate che ho visto si riferiscono tutte a quantitativi senza prezzo, a testimonianza del fatto che tra di noi non c'è compravendita. Avevamo un rapporto di affari che poteva essere soggetto a cambiamenti e cambi di tariffe. Evidentemente gli altri fornitori devono avermi portato più metallo di quello da voi ricostruito".

Peraltro, nel corso dell'interrogatorio, ricordava di aver chiesto a di fargli "una bolla"; questa, in ipotesi, sarebbe servita a per giustificare del metallo a seguito del sequestro (pag. 17271, sub nota 50). tuttavia, si rifiutava – così da non coinvolgere la società.

Complessivamente valutati gli elementi sopra riportati, sembrerebbe che avesse una parte di lavoro ufficiale – così confermando la sua autonomia rispetto a (condannato in veste di persona fisica). Vero è, però, che le attività illecite si svolgevano utilizzando i locali, i macchinari ed il personale della .

Delle due, l'una: o la s.r.l. non era uno schermo fittizio e, in quanto tale, dovrebbe considerarsi soggetto esistente e danneggiata dalla condotta del proprio l.r.p.t., oppure era del tutto priva di autonomia. In questo ultimo caso, le fatture riportate dalla Guardia di Finanza dovrebbero essere irrisorie rispetto al volume di affari illeciti accertato con il giudicato e utili, quindi, a creare una mera apparenza di attività.

Si precisa sin d'ora che l'esame di unico dipendente della sino al dicembre 2012, non ha fornito elementi utili a sciogliere il nodo della questione. Invece, la visura camerale prodotta dalla Difesa riporta delle vicende che hanno interessato la s.r.l. dal 2011 e negli anni a seguire (pagg. 10-12 della visura), ma l'ultimo bilancio che risulta essere depositato è quello del 2011 (pag. 19 della visura). Quello relativo all'esercizio 2012, era oggetto di produzione documentale successiva, effettuata dalla Difesa all'udienza dell'8.2.2024. Questo evidenziava una perdita di € 2.125,00 contro un utile netto al 2011 di € 15.067,00 – indicando altresì i costi sostenuti nel corso dell'anno.

Proprio questi dati, inducevano il P.m. a sostenere la natura fittizia della s.r.l. poiché "è una società che vive per non fare nessun utile" (cfr. trascrizione della discussione). Tuttavia, gli elementi acquisiti delineano un quadro diverso: certamente il mercato era fermo; certamente qualcosa fatturava, ma era in perdita; trafficava a nero, in proprio, approfittando dei locali e dei mezzi riconducibili alla società.

La s.r.l. deve, inevitabilmente, ritenersi attiva (ancorché in perdita) e danneggiata dalla condotta del proprio l.r.p.t. Gli indizi di segno contrario non sono sufficienti a confutare questa conclusione, con conseguente ACCOGLIMENTO dell'istanza formulata dalla Difesa.

4.E. s.r.l. in liquidazione.

Per quanto concerne la s.r.l. in liquidazione (di seguito solo), non si può che prendere le mosse dalle dichiarazioni rese in interrogatorio da (pag. 13870 e seg.): "il mio "sogno" era quello di lavorare solo con l'ufficiale, perché, dopo anni di esperienza nella vendita di oreficeria, ero veramente stanco di essere praticamente costretto, a causa della prassi commerciale, a lavorare in nero. Fu così che creammo la , ma quasi da subito capii che anche in quel settore era necessario lavorare con il "nero", dato che gli operatori del

settore avevano necessità di vendere una parte di oro senza documentazione. L'amministratore della società, _____ è stato nominato formalmente solo perché io, in quanto fallito, ero impossibilitato ad avere rapporti con le banche. Lui non sapeva nulla dei nostri affari”.

In sostanza, _____ non svolgeva alcun ruolo concreto all'interno della _____ essendo stato utile a _____ solo per creare un'apparenza. A conferma: “tengo inoltre a precisare che _____ ha firmato l'istanza di dissequestro in quanto amministratore, ma senza nulla sapere in ordine alle modalità di realizzazione della bolla e su mia precisa richiesta [...] _____ lavorava per me già ai tempi della ditta fallita, gli chiesi di collaborare con me, ma mi disse che aveva già un lavoro. Avevo però bisogno di lui perché era un uomo di mia fiducia che poteva coadiuvarmi nella gestione sia del nero che dell'ufficiale, nonché fare i pagamenti. Sapevo che potevo fidarmi potendogli mettere a disposizione anche le parole segrete per i pagamenti e così lo convinsi a farsi assumere dalla _____”. Addirittura, nelle note conclusive della Guardia di Finanza (pag. 17505), D'Istria veniva indicato quale corriere nella movimentazione del metallo ritirato da _____

Ascione – che quindi amministrava in via esclusiva _____ – rappresentava di aver tentato di svolgere attività ufficiale, ma la cosa non rendeva. In pratica, il volume d'affari era dato dal traffico di metallo in nero: “provai allora a vedere se si potevano fare affari con la Svizzera, prendendo contatti con _____ (uno dei più grossi banche metalli svizzeri con il _____ unitamente a _____), ma vidi che le condizioni erano di poco migliori e che non ne valeva la pena. Vidi allora se, trattando con istituti svizzeri più piccoli, ci fossero maggiori possibilità di guadagno e seppi che _____ (che conobbi tramite _____ fiduciario della _____) poteva acquistare oro. La società di _____ è la _____ ma da subito lui mi fece capire che vendergli l'oro ufficiale era poco conveniente e che avrei potuto tranquillamente venderlo ufficialmente a suo figlio in Italia (_____ della _____) a condizioni forse persino migliori. Chiesi allora a _____ se era interessato all'acquisto di oro in nero e lui mi disse che la cosa si poteva fare”. E che la situazione fosse questa, lo rilevava anche la Guardia di Finanza in fase di indagini preliminari: è _____ che, a seguito del sequestro del 10.10.2012, chiede ed ottiene dai fratelli _____ contabile falsa per giustificare il carico di oro sul quale era stato apposto il vincolo (pag. 17300); è all'interno della _____ che venivano sequestrati degli appunti contenenti l'elenco delle spese sostenute per il pagamento dei corrieri che trasportavano il metallo di illecita provenienza (pag. 17319); era sempre _____ – e non _____ – che concludeva anche operazioni ufficiali con la _____ s.p.a. di _____ (pagg. 17293\17294, sub. Nota 101) perché, come da lui stesso affermato: “c'era bisogno di commercializzare anche l'oro ufficiale (quello indicato in codice con la lettera A) per questioni di sopravvivenza dell'azienda, dato che c'erano i pagamenti da fare” (pag. 13874).

In pratica, anche quel poco di ufficiale era nelle mani di _____ ed era funzionale

esclusivamente (come la nomina di) a creare un'apparenza, a non destare sospetti. E infatti: *“le schede telefoniche utilizzate da me e dagli altri soggetti coinvolti le avevo attivate io utilizzando dei documenti di identità e intestando numerose schede ad uno stesso soggetto. Avevo avuto questa idea perché, commerciando oro in nero, ero più tranquillo e ritenevo inopportuno parlare su schede ufficiali”*. Ancora: *“la bolla che portava su, in realtà, me la consegnava e io la utilizzavo per recarmi da ad affinare e essere tranquillo nel trasporto; è comunque vero che, a affinazione conclusa, la bolla veniva strappata”*. Anche perché, come spiegato da , una volta in Svizzera, tutto si *“legalizzava”*: *“tornando al discorso della Svizzera, l'accordo con prevedeva che l'oro fosse portato presso una ditta, la presso la quale il referente era il soggetto avente come soprannome del quale in questo momento non ricordo nome e cognome. La provvedeva a dare il metallo ad una delle grandi fonderie e a darci materialmente i contanti per il pagamento del metallo che avevamo fissato e che la aveva fiato con le fonderie. Per quanto ne so, poi, le cessioni fatte dalla avvenivano in forma ufficiale, facendo cioè le fatture regolari. I pagamenti tra la fonderia e la avvenivano a mezzo bonifico su un conto corrente dal quale la prelevava i contanti necessari per pagarci. Credo che in Svizzera non sia necessario avere i documenti giustificativi del carico, dato che loro mi riferivano che, una volta passato il confine, l'oro diventava regolare. Ho comunque la certezza che i soldi che mi davano (si trattava di svariate centinaia di migliaia di euro a volta) provenivano da una banca svizzera, dato che erano sempre nuovi e che potevo chiedere il taglio delle banconote a mio piacimento”*.

Lo stesso forniva una versione sostanzialmente sovrapponibile: *“ho iniziato a cedere oro in nero ad all'incirca nel mese di Giugno 2012, dopo che non era andato in porto il mio tentativo di fare l'affinazione. Fu allora che mi disse che aveva un grosso bisogno di metallo in nero da mandare in Svizzera al ' . To sapevo che "il era ma ricordo che non faceva mai il suo nome. Ricordo che da subito mi consegnò un telefono cellulare con relativa SIM, raccomandandosi con me di utilizzarlo esclusivamente per parlare con lui dei traffici di oro "nero". Ogni 20 giorni mi cambiava telefono e scheda”* (pag. 14057).

Ad ulteriore conferma della capacità di di movimentare metallo e della assoluta falsità della documentazione contabile rinvenuta, ricordava: *“ aveva disponibilità illimitata di denaro e prendeva tutto l'oro che riuscivo a recuperare. Solo in una circostanza c'è stato un momento in cui, a seguito di un grosso sequestro di oro fatto al confine con la Svizzera verso metà di giugno, aveva disponibilità ridotte di fissaggi. Mi disse che quell'oro sequestrato era di in persona e mi spiegò che la macchina su cui era stato sequestrato era scesa direttamente dalla Svizzera, era andata a Napoli a prelevare il metallo, era risalita verso Nord, aveva fatto sosta ad Arezzo per il pernottamento, e poi era ripartita alla volta della Svizzera*

prima del sequestro. Nell'occasione mi venne a chiedere il favore di poter fare un documento di trasporto fasullo per giustificare il carico sequestrato, ma io rifiutai. Ricordo che mi disse che il mister aveva imposto dei limiti di quantitativo giornaliero che tenevano momentaneamente un po' fermo il mercato" (pag. 14060).

si sottoponeva ad interrogatorio in data 22.4.2013 (pagg. 16203 e seg.): "verso la fine del 2011. mi propose di fare dei viaggi per trasportare oro verso la Svizzera; mi propose anche di curare il trasporto da Arezzo, ma io rifiutai perché avevo comunque il mio lavoro e non volevo muovermi troppo con la macchina. Mi convinse ad accettare comunque la proposta, anche perché il lavoro con. non andava benissimo. Accettai la proposta e iniziai a fare dei viaggi trasportando l'oro che mi veniva portato a Como sino a Chiasso. mi pagava circa 200 euro a viaggio (100 euro per l'andata e 100 euro per il ritorno). All'inizio facevo circa 2 viaggi a settimana, poi, dopo l'estate del 2012 l'attività si intensificò ed arrivai a fare anche 4 viaggi a settimana [...] Quando il quantitativo giornaliero andava verso 130 kg preferivo fare due viaggi in un giorno. a.d.r. in Svizzera portavo l'oro a tale, che contattavo per telefono con una utenza che mi era stata fornita da [...] era che lavorava per [...] quando, per telefono, patio di 1.300 intendo dire un milione e trecentomila euro, quando dico 2 intendo 2 milioni di euro, quando dico 30 intendo 30 kg di oro. In effetti i quantitativi che commerciava erano significativi, tanto che, per l'esperienza che ho nel settore, avevo compreso che il destinatario dell'oro non poteva essere altri che [...] Fissavo anche l'oro "ufficiale" per conto di sempre su indicazione di, che aveva detto che quello doveva essere indicato per telefono con la lettera A. A dire il vero si trattava di quantitativi minimi rispetto al resto, e mi aveva dato un telefono con relativa SIM che dovevo utilizzare esclusivamente per fissare l'ufficiale con la. Anche questo telefono, dopo un po', lo consegnai a mio figlio dandogli le istruzioni".

Alla luce di quanto sopra ricostruito, risulta palese che fosse (in questo caso sì!) il "prolungamento" di. E la produzione documentale effettuata dalla Difesa non

smentisce questa evidenza: la società – per risultare esistente - doveva emettere qualche fattura.

Ma come precisato dallo stesso il fatturato era minimo rispetto a tutto quello che avvalendosi delle strutture e delle scritture contabili (ove necessario) trafficava.

Questa società era davvero, nella sostanza, inattiva e proprio con riferimento al periodo in contestazione, ne era il dominus totale, ne aveva piena disponibilità.

Piena disponibilità della società e dei beni che ne costituivano il patrimonio.

Ne consegue che l'istanza avanzata dalla Difesa nell'interesse di debba essere RESPINTA.

P.Q.M.

Letti gli artt. 676 e 666 c.p.p., in accoglimento parziale delle istanze presentate, **DISPONE** la

revoca della confisca e la restituzione:

- a **s.r.l. (P.IVA** , nella persona del suo l.r.p.t. , di:
a) conto deposito titoli presso del valore di € 133.578,82 oltre interessi se dovuti; b) saldo attivo pari ad € 8.665,93 sul conto corrente acceso presso la banca
- a **s.r.l. in liquidazione (P.IVA**), nella persona del suo l.r.p.t. del saldo attivo rinvenuto sul conto corrente acceso presso Cassa di pari ad € 89.963,98;
- a **s.r.l. in liquidazione (P.IVA**), nella persona del suo l.r.p.t. di: a) immobile ad uso commerciale, sito nel Comune di (così come descritto nell'atto introduttivo); b) saldo attivo presente sul c/c acceso presso Banca pari ad € 38.537,63; c) contanti e metallo così come indicati nell'atto introduttivo.

RIGETTA l'istanza formulata nell'interesse di **s.r.l. (P.IVA**) e di **s.r.l. in liquidazione (P.IVA**).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Arezzo, 24.4.2024

M. Bravi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
M. BRAVI

24-4-2024

(M. Bravi)
M. Bravi

Il Giudice
D.ssa Giulia Soldini
Giulia Soldini

